## SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

# 4<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Difesa)

### MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 1968

(74° seduta, in sede deliberanie)

#### Presidenza del Presidente CORNAGGIA MEDICI

#### INDICE

#### DISEGNO DI LEGGE

« Riversibilità dell'assegno straordinario previsto dalla legge 21 febbraio 1963, n. 358, per i decorati di medaglia d'oro al valor militare » (2674) (D'iniziativa dei deputati Cariota Ferrara; Napolitano Francesco e Roberti) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENT	E											Pa	g.	735,	736
ALBARELLO	ı														736
Darè .															736
PALERMO															736
PELIZZO,	re	lat	ore	3											735
Santero, Sottosegretario di Stato per la													la		
difesa .					•							•			736

La seduta è aperta alle ore 12.

Sono presenti i senatori: Albarello, Angelilli, Cagnasso, Cornaggia Medici, Cremisini, Darè, Fanelli, Garavelli, Giorgi, Morandi, Palermo, Pelizzo, Piasenti, Roasio, Roffi, Rosati, Vallauri e Zenti.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Santero.

ANGELILLI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge, d'iniziativa dei deputati Cariota Ferrara ed altri: « Riversibilità dell'assegno straordinario previsto dalla legge 21 febbraio 1963. n. 358, per i decorati di medaglia d'oro al valor militare » (2674) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, d'iniziativa dei deputati Cariota Ferrara, Napolitano Francesco e Roberti: « Riversibilità dell'assegno straordinario previsto dalla legge 21 febbraio 1963, n. 358, per i decorati di medaglia d'oro al valor militare », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Informo che la Commissione finanze e tesoro ha comunicato di non aver nulla da osservare per quanto di competenza.

P E L I Z Z O , relatore. Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, con legge 21 febbraio 1963, n. 358, ai viventi decorati di medaglia d'oro al valor militare fu concesso un assegno straordinario di un milione di lire annue. Ricorderanno, altresì, che con successiva legge 31 marzo 1966, n. 172, la concessione fu estesa, con assegno decurtato del 50 per cento, ai congiunti dei decorati di medaglia d'oro alla memoria. Dal benefi-

4ª COMMISSIONE (Difesa)

74<sup>a</sup> Seduta (21 febbraio 1968)

cio, tuttavia, rimasero esclusi i congiunti dei decorati in vita di medaglia d'oro, successivamente deceduti. Una esclusione, in verità, non giustificata, cosicchè oggi, con il disegno di legge in esame, vi si pone rimedio, equiparando i congiunti dei decorati in vita di medaglia d'oro al valor militare ai congiunti dei decorati di medaglia d'oro alla memoria; ossia, si estende loro la concessione dell'assegno straordinario, decurtato del 50 per cento.

Il disegno di legge, pertanto, corrisponde a una esigenza di logica e di giustizia, e per tali motivi ne raccomando l'approvazione.

PALERMO. Siamo d'accordo.

DARE. Anche noi.

ALBARELLO. D'accordo.

S A N T E R O, Sottosegretario di Stato per la difesa. Associandosi alle dichiarazioni del relatore, il Governo si dichiara favorevole al disegno di legge.

F R E S I D E N T E . Al termine della precedente legislatura approvammo la concessione dell'assegno straordinario ai decorati di medaglia d'oro viventi per l'ammontare di un milione di lire; poi abbiamo esteso la concessione, nella misura del 50 per cento, ai superstiti di coloro che l'avevano ottenuta alla memoria; ora estendiamo la corcessione, sempre nella misura del 50 per cento, ai congiunti dei decorati in vita di medaglia d'oro, poi deceduti, secondo una ragione di giustizia che il senatore Pelizzo ha opportunamente sottolineato.

Non posso, in questa occasione, come presidente della Commissione difesa del Senato, non esprimere l'auspicio che anche ai decorati di medaglia d'argento, di medaglia di bronzo e di croce di guerra al valor militare si trovi la maniera di corrispondere un adeguato assegno, perchè anche chi ha ottenuto altre decorazioni (senza dimenticare che vi possono essere dei decorati con più medaglie d'argento, anche se con nessuna d'oro) ha comprovato ampiamente il suo valore.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

La concessione dell'assegno straordinario di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1963, n. 358, è estesa con decorrenza 1º gennaio 1968 nella misura ridotta del cinquanta per cento ed alle medesime condizioni a favore dei congiunti dei decorati in vita di medaglia d'oro al valor militare, deceduti successivamente al conferimento della ricompensa.

(È approvato).

#### Art. 2.

L'assegno straordinario di cui al precedente articolo sostituisce l'assegno annesso alla medaglia d'oro al valor militare, previsto dall'articolo 1 della legge 5 marzo 1961, n. 212, fermo restando quanto disposto dall'anticolo 86 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni.

(È approvato).

#### Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 26.000.000 annue, si farà fronte, per l'anno finanziario 1968, mediante riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,15.

Dott. Mario Caroni

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari